

Rimborso IRAP

a cura Massimo Pipino

Come noto, nel S.O. n. 14 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009 è stato pubblicato il testo del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante: “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

L’articolo 6 di detto Decreto Legge, ha introdotto la deducibilità dall’IRES e dall’IRPEF della quota di Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) relativa al costo del lavoro e degli interessi.

Si ricorda che il comma 2 del citato articolo 6 del D.L. n. 185/2008 ha previsto che, in relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di quarantotto mesi dalla data del versamento (di cui all’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell’IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, ai sensi del successivo comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell’IRAP dell’anno di competenza, riferita forfettariamente ai suddetti interessi e spese per il personale.

Per quanto concerne i contribuenti che alla data del 29 novembre 2008 non avevano, invece, presentato istanza di rimborso, il predetto articolo, come chiarito anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/2009, ha stabilito che sia possibile ottenere il rimborso delle imposte versate in eccesso in data non anteriore al 29 novembre 2004, a condizione che venga presentata apposita istanza entro quarantotto mesi dalla data del versamento.

Per i versamenti in acconto il termine in questione, si ricorda, decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo periodo.

Successivamente, con il Provvedimento 4 giugno 2009, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (con le relative istruzioni) per l’apposita istanza di rimborso prevista ai sensi dell’articolo 6 del D.L. n.185 /2008. In tale circostanza, è stato indicato che le istanze di rimborso dovevano essere presentate a partire dalla data del

12 giugno 2009. Il susseguente Provvedimento 12 giugno 2009, modificando quanto previsto dal precedente Provvedimento 4 giugno 2009, ha rinviato il termine iniziale di trasmissione telematica delle istanze, posticipandolo al 14 settembre 2009.

Al fine di risolvere problematiche di natura tecnica legate alle modalità di presentazione delle istanze di rimborso, l'Agenzia delle Entrate, attraverso il successivo Comunicato Stampa del 2 settembre 2009, ha informato dell'ulteriore rinvio del termine precedentemente indicato.

Per ultimo, con il recente Provvedimento 28 ottobre 2009, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto importanti modifiche al precedente Provvedimento 4 giugno 2009 riguardanti la trasmissione telematica delle istanze, i relativi rimborsi nonché i nuovi termini per la presentazione delle istanze stesse. In particolare, il Provvedimento 28 ottobre 2009, sostituendo il punto 2.5 del Provvedimento 4 giugno 2009, ha disposto che la trasmissione telematica, alla quale provvedere secondo le apposite specifiche tecniche con l'utilizzo del prodotto informatico messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, venga effettuata in maniera scaglionata per ciascuna Regione e che sia determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, secondo il programma riportato nell'allegato che costituisce parte integrante di detto Provvedimento e riprodotto in calce alla presente comunicazione. Per i contribuenti che, sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata risultano avere domicilio fiscale in Piemonte, il canale telematico attraverso il quale operare la trasmissione delle istanze verrà aperto a partire dalle ore 12:00 del giorno giovedì 26 novembre 2009.

Con riferimento alle richieste di rimborso per le quali il termine di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973 cade nel periodo intercorrente tra il 29 novembre 2008 ed il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, le istanze potranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di attivazione della procedura telematica.

Le altre richieste di rimborso, per le quali il termine di cui al menzionato articolo 38 cade successivamente al sessantesimo giorno dalla data di attivazione della procedura telematica, potranno essere inviate entro l'ordinario termine previsto dallo stesso articolo 38.

Il citato Provvedimento 28 ottobre 2009, inoltre, aggiunge al Provvedimento 4 giugno 2009 i punti da 2.7 a 2.9. Nel punto 2.7 viene indicato che le istanze di rimborso si considerano presentate all'Agenzia delle Entrate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l'attivazione della procedura telematica e l'invio della stessa istanza,

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione. Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo viene assegnata, per la Regione di riferimento, l'ultima posizione dell'ordine sopra citato. Nel successivo punto 2.8, è previsto che, per le istanze pervenute entro le ore 24:00 del sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, l'Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d'imposta più remoti.

Nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, verrà data priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine costituito con i criteri di cui al punto 2.7 precedentemente illustrati, riferito a ciascuno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Infine, il punto 2.9, considerando l'eventualità che le disponibilità finanziarie del 2011 non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta (fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all'annualità non completata con le modalità di cui al punto 2.8), prevede che quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati.

In presenza di successivo incremento dei limiti di spesa, i pagamenti verranno integrati a saldo delle somme richieste, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 185/2008.

PROGRAMMA DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO

| Data di apertura del canale telematico | Orario di apertura del canale telematico | Cluster di appartenenza | Regione |
|---|---|--------------------------------|--|
| martedì 17 novembre 2009 | ore 12,00 | 1 | MOLISE; BASILICATA; CALABRIA |
| giovedì 19 novembre 2009 | ore 12,00 | 2 | VALLE D'AOSTA; FRIULI-VENEZIA GIULIA; LIGURIA |
| venerdì 20 novembre 2009 | ore 12,00 | 3 | MARCHE; ABRUZZO |
| lunedì 23 novembre 2009 | ore 12,00 | 4 | TRENTINO-ALTO ADIGE; UMBRIA SARDEGNA |
| martedì 24 novembre 2009 | ore 12,00 | 5 | TOSCANA |
| mercoledì 25 novembre 2009 | ore 12,00 | 6 | PUGLIA |
| giovedì 26 novembre 2009 | ore 12,00 | 7 | PIEMONTE |
| venerdì 27 novembre 2009 | ore 12,00 | 8 | SICILIA |
| lunedì 30 novembre 2009 | ore 12,00 | 9 | EMILIA-ROMAGNA |
| martedì 1 dicembre 2009 | ore 12,00 | 10 | VENETO |
| mercoledì 2 dicembre 2009 | ore 12,00 | 11 | LAZIO PF |



| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| giovedì 3 dicembre 2009 | ore 12,00 | 12 | LAZIO società |
| venerdì 4 dicembre 2009 | ore 12,00 | 13 | CAMPANIA PF |
| mercoledì 9 dicembre 2009 | ore 12,00 | 14 | CAMPANIA società |
| giovedì 10 dicembre 2009 | ore 12,00 | 15 | LOMBARDIA PF |
| venerdì 11 dicembre 2009 | ore 12,00 | 16 | LOMBARDIA società |

Massimo Pipino
18 Novembre 2009